



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262319-320-321 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



RINNOVO CCNL METALMECCANICO 2008 LE NOVITA' PER GLI OPERAI

LA MENSILIZZAZIONE

Per effetto dell'unificazione delle discipline speciali degli operai, impiegati e intermedi, a decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione degli operai sarà sempre mensilizzata. In pratica, l'operaio metalmeccanico sarà sempre retribuito in misura fissa mensile e non più a ore. A titolo di compensazione retributiva derivante dalla nuova modalità di calcolo della retribuzione, ai lavoratori inquadrati come operai verrà riconosciuta a partire dall'anno 2009, un'erogazione aggiuntiva a titolo di "superminimo non assorbibile", da corrispondersi ogni anno nel mese di dicembre, di importo corrispondente a 11 ore e 10 minuti di retribuzione.

LE MODIFICHE DOPO LA MENSILIZZAZIONE

Dalla mensilizzazione discendono per gli operai le seguenti modifiche di alcuni istituti contrattuali:

■ ore lavorabili e lavorate

Il punto di partenza per definire se il lavoratore ha lavorato più o meno del dovuto è il **calendario**, cioè le ore lavorative del mese. La retribuzione ordinaria sarà sempre pari a quella di 173 ore.

Se nel mese le ore lavorate sono maggiori di quelle previste dal calendario, verranno retribuite come straordinarie.

Le ore ordinarie lavorabili oltre le 173 sono già retribuite all'interno della mensilizzazione.

ESEMPI

-Mese come meno di 173 ore lavorative, per esempio 20 giorni (160 ore)

Lavoratore presta più ore di quelle previste, per esempio 176 ore:

Retribuzione fissa 173 ore

Straordinario 16 ore

(dato dalla differenza tra 160 ore lavorative da calendario e 176 effettivamente lavorate)

Lavoratore presta meno ore di quelle previste, per esempio 152 ore, perché ha preso un giorno di ferie:

retribuzione fissa 165 ore (173 – 8)

ferie 8 ore

-Mese con più di 173 ore lavorative, per esempio 23 giorni (184 ore)

Lavoratore presta più ore di quelle previste, per esempio 192 ore:

retribuzione fissa 173 ore

straordinario 8 ore

(dato dalla differenza tra 184 di ore lavorative da calendario e 192 effettivamente lavorate)

Lavoratore che presta meno ore di quelle previste, per esempio 176 ore, perché ha preso un giorno di ferie:

retribuzione fissa 165 (173 – 8)

ferie 8 ore

■ **festività infrasettimanali (dal lunedì al sabato) e di domenica**

la retribuzione della festività cadente in giorno infrasettimanale è da intendersi compresa nella normale retribuzione mensile; se il lavoratore lavora in queste giornate ha diritto ad 8 ore di straordinario festivo, oltre le normali 173.

Se invece la festività cade di domenica viene sempre retribuita in aggiunta alle 173 ore. Se il lavoratore lavora in queste giornate ha diritto ad 8 ore di straordinario festivo e ad una giornata di festività non goduta.

NOTA BENE – per i lavoratori che prestano lavoro a turni, per i quali i due giorni di riposo non coincidono necessariamente con il sabato e la domenica, si seguirà lo stesso criterio sopra esposto, cioè il primo giorno di riposo sarà considerato come sabato ed il secondo come domenica.

■ **tredicesima mensilità**

la gratificanzialità è di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto (anche il periodo di prova si considera utile per il diritto alla maturazione dei ratei mensili).

FERIE

Dall'1.1.2008 è rinnovata la disciplina delle ferie contenuta nella parte terza degli impiegati, ed estesa anche agli operai.

Alle 4 settimane annue si aggiunge 1 giorno per i lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio ovvero 1 settimana per coloro che hanno un'anzianità superiore a 18 anni compiuti. La settimana di ferie deve essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni, a seconda che l'orario aziendale sia distribuito su 5 o 6 giorni la settimana (la precedente disciplina prevedeva per gli orari articolati su 5 giorni la settimana, che ciascun giorno fruito dovesse essere computato in misura pari a 1,2). Per gli operai in forza al 31.12.2007 è previsto altresì un regime transitorio, secondo il quale l'anzianità di oltre 10 anni che fa maturare 1 giorno aggiuntivo di ferie, ovvero quella di oltre 18 anni che fa maturare una settimana in più, iniziano a decorrere dall'1.1.2008. Un giorno in più di ferie, oltre alle 4 settimane, è riconosciuto dall'1.1.2008 solo a quei lavoratori con più di 10 anni di anzianità aziendale e con almeno 55 anni di età.

PERIODO DI PROVA

E' stata rinnovata disciplina dell'istituto del periodo di prova. Accanto alla durata ordinaria della prova, è prevista una durata ridotta applicabile nei seguenti casi:

1 il lavoratore ha già svolto presso altra azienda per almeno due anni le stesse mansioni;

2 il lavoratore assumendo ha completato un contratto di apprendistato professionalizzante con cui ha acquisito lo stesso profilo professionale per il quale viene assunto.

A tale fine il lavoratore deve comprovare il suo passato professionale che gli dà diritto a un periodo di prova ridotto, presentando all'azienda un apposito attestato o certificato di lavoro. Il patto di prova non è invece ammesso in caso di assunzione entro 12 mesi dalla

fine dell'ultimo rapporto di un lavoratore che, per le stesse mansioni, abbia complessivamente svolto presso l'azienda un periodo di lavoro (con contratto a termine e/ o somministrazione) di durata superiore al periodo di prova (con contratto a termine e/o somministrazione). Qualora invece i periodi di lavoro precedentemente svolti siano stati inferiori alla durata del periodo di prova, quest'ultima è proporzionalmente ridotta.

Categoria	Periodo di prova ordinario	Periodo di prova ridotto
1°	1 mese	20 giorni
2° e 3°	1 mese e 1/2	1 mese
4°, 5°, e livello superiore	3 mesi	2 mesi
6° e 7°	6 mesi	3 mesi

Preavviso

Il preavviso è tra gli istituti compresi nella disciplina unificata impiegati e operai. È stata altresì modificata la decorrenza del termine di preavviso, fissata per tutti i lavoratori a partire dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento.

Anni di servizio	6° e 7° categ.	4° e 5° categ.	2° e 3° categ.	1° categoria
Fino a 5 anni	2 mesi	1 mese e 1/2	10 giorni	7 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni	3 mesi	2 mesi	20 giorni	15 giorni
Oltre 10 anni	4 mesi	2 mesi e 1/2	30 giorni	20 giorni

Scatti di anzianità

A decorrere dall'1.2.2008 entra in vigore la nuova disciplina unificata sugli aumenti periodici di anzianità, che sarà applicabile a tutte le categorie di lavoratori metalmeccanici (impiegati e operai). Dal punto di vista economico e normativo nulla è cambiato. È stata invece completamente rivista la disciplina applicabile in occasione del passaggio del lavoratore a categorie superiori. La nuova regola prevede che il lavoratore conservi la propria anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità e mantenga il numero degli scatti già maturati il cui importo viene adeguato a quello previsto in corrispondenza della categoria di destinazione. Resta confermata la regola della non assorbibilità degli scatti.

FIOM NAZIONALE (*)

() Il presente testo è stato curato dalla Fiom di Roma Sud.*